



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

## PROPOSTA DI LEGGE

### Disposizioni per il contrasto dei cambiamenti climatici e la decarbonizzazione del territorio regionale (Lazio Carbon Free)

d'iniziativa dei Consiglieri:

PORRELLO Devid

BARILLARI Davide

BLASI Silvia

CACCIATORE Marco

CORRADO Valentina

DE VITO Francesca

LOMBARDI Roberta

NOVELLI Valerio

MARCELLI Loreto

PERNARELLA Gaia



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

## RELAZIONE

La presente proposta di legge mira alla definizione di linee guida regionali per contrastare i cambiamenti climatici e avviare la decarbonizzazione del territorio della Regione Lazio.

Negli ultimi anni il tema dei cambiamenti climatici si sta finalmente imponendo all'attenzione non più solo degli scienziati, che già da tempo ci hanno messo in guardia sulla pericolosità del fenomeno e sulla sua origine antropica, ma anche dell'opinione pubblica e della politica.

Così i Capi di Stato e di Governo di tutto il mondo hanno iniziato ad occuparsi dei cambiamenti climatici in vertici internazionali, all'ultimo dei quali – la Conferenza di Parigi – hanno partecipato rappresentanti di 195 Paesi, che hanno sottoscritto un accordo per mantenere l'aumento della temperatura al di sotto dei due gradi centigradi, soglia oltre la quale le conseguenze per il pianeta e per la vita umana su di esso sarebbero irreversibili.

Nonostante si tratti di un tema globale, che va affrontato con la collaborazione tra tutti i Paesi del mondo e con l'impegno, in particolare, di quelli più sviluppati e inquinanti, è necessario che anche i singoli territori e le istituzioni locali diano il loro contributo, per quanto possibile, alla riduzione delle emissioni climalteranti.

Da questo punto di vista, la Regione Basilicata ha recentemente approvato una legge regionale organica per la decarbonizzazione del proprio territorio (legge regione Basilicata n. 32 del 2018, cosiddetta "Basilicata Carbon Free"), alla quale la presente legge si vuole ispirare. La Regione Lazio, da parte sua, aveva istituito nel 2007 una Cabina interassessorile per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, che non risulta più operativa, e l'azione regionale di contrasto dei cambiamenti climatici e per la decarbonizzazione del territorio va oggi rilanciata.

La presente proposta di legge si pone nel solco degli obiettivi delineati dal nostro Paese con la Strategia energetica nazionale e dalla nostra stessa Regione con il Piano energetico regionale, dove viene conferito al settore energetico un ruolo chiave non solo a fini di competitività economica ma anche in un'ottica di sostenibilità ambientale dello sviluppo, ed in piena armonia con gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della Strategia Europa 2020, che vedeva tra i suoi punti la riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990, il 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili e l'aumento del 20% dell'efficienza energetica.

L'articolo 1 della presente proposta di legge ne definisce le finalità, sottolineando l'intento di assumere quali obiettivi fondamentali e caratterizzanti delle proprie politiche settoriali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o climalteranti e quello della riduzione della vulnerabilità territoriale ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici.

L'articolo 2 delinea le linee strategiche per il raggiungimento della decarbonizzazione del territorio regionale, in particolare perseguendo gli obiettivi di sviluppo economico che non richiedono o limitano l'utilizzo di fonti fossili. Per favorire questo processo, si incentiveranno, tra l'altro, le politiche di efficientamento energetico degli edifici (in primo luogo quelli pubblici), l'aumento di



*Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura*

produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio della risorsa idrica e la valorizzazione delle risorse forestali nel mercato dei crediti di carbonio.

L'articolo 3 prevede l'elaborazione entro 180 giorni dall'approvazione della legge del Piano di valutazione delle vulnerabilità regionali (P.V.R.), per individuare le zone maggiormente esposte ai cambiamenti climatici ed elaborare una carta regionale del rischio climatico, al fine di mettere in campo una Strategia regionale di adattamento e di mitigazione climatica (S.R.A.M.), con la partecipazione attiva delle istituzioni locali.

L'articolo 4 prevede l'istituzione dell'Osservatorio sui cambiamenti climatici (O.C.C.), che, con il contributo di scienziati ed esperti, dovrà fornire supporto e consulenza tecnica sull'elaborazione delle strategie regionali di decarbonizzazione, nonché fornire una valutazione preventiva di impatto climatico delle proposte di legge e della pianificazione regionale.

Gli articoli 5 e 6 riportano rispettivamente le clausole di invarianza finanziaria e valutativa, mentre l'articolo 7 stabilisce i termini per l'entrata in vigore della legge.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

## Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Lazio, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, dell'Accordo di Parigi in vigore dal 4 novembre 2016, della Costituzione Italiana e dello Statuto regionale, assume come obiettivi fondamentali e caratterizzanti delle proprie politiche settoriali, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o climalteranti (MITIGAZIONE) e quello della riduzione della vulnerabilità territoriale e dei rischi legati ai cambiamenti climatici (ADATTAMENTO).

2. Scopo della presente legge è quello di ridurre al minimo i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, proteggere la salute, il benessere e i beni della popolazione e preservare il patrimonio naturale della Regione, nonché mantenere e incrementare la capacità di adattamento dei sistemi naturali, sociali ed economici e contribuire agli obiettivi nazionali, europei e internazionali di mitigazione.

3. La Regione Lazio persegue la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e dei gas climalteranti, prevedendo misure volte a promuovere l'innovazione tecnologica, l'utilizzo dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, l'efficienza e la sostenibilità energetica nei settori privato e pubblico. In coerenza con le politiche comunitarie in tema di efficienza energetica e riduzione dei gas ad effetto serra, la Regione Lazio promuove, anche mediante azioni congiunte con le autonomie funzionali e altri soggetti interessati, accordi e iniziative con gli enti locali e con le imprese, riguardanti:

- a) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per favorire gli investimenti a carattere ambientale e l'utilizzo dei meccanismi flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto;
- b) strumenti per investimenti per l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle imprese;
- c) programmi di sviluppo locale volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- d) programmi e progetti pilota di acquisti verdi allo scopo di introdurre criteri ecologici negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- e) programmi e azioni di formazione e di accompagnamento per la definizione di specifiche misure per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e climalteranti;
- f) programmi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di origine agricola attuati mediante contratti quadro e contratti di programma agroenergetici con gli imprenditori agricoli, nell'ambito di intese di filiera;
- g) programmi per la realizzazione di nuovi boschi e sistemi verdi.

4. Il Documento Strategico di Programmazione (DSP) e il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF) di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità) indicano gli obiettivi da raggiungere in attuazione dei principi della presente legge.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

## Art. 2

### (Linee strategiche per la decarbonizzazione)

1. La Regione Lazio sostiene e persegue la propria transizione verso l'economia a bassa emissione di carbonio e dei gas a effetto serra, attraverso politiche di contenimento e riduzione degli effetti dei gas climalteranti, di efficientamento energetico, di innovazione tecnologica e di sviluppo delle fonti rinnovabili compatibili con la tutela dell'ambiente e del paesaggio regionale.
2. La Regione Lazio assume come principio cardine delle proprie politiche il disaccoppiamento tra sviluppo economico e impiego delle risorse naturali con forte riduzione dell'uso di fonti fossili e relativa produzione di gas climalteranti.
3. In particolare le linee strategiche della programmazione regionale si devono sviluppare sulla base delle seguenti linee guida:
  - a) promuovere politiche settoriali di sviluppo dell'economia circolare, attraverso il mantenimento per un tempo ottimale nella catena del valore delle materie prime e dell'energia;
  - b) rafforzare le strategie di promozione dell'efficienza energetica, le reti intelligenti e le fonti rinnovabili a minor consumo di territorio e di impatto paesaggistico;
  - c) incentivare il retrofit del parco edifici pubblico e privato attraverso obiettivi concreti e misurabili di riduzione del fabbisogno energetico per unità di superficie;
  - d) favorire la promozione e l'incentivazione di forme e tecnologie di mobilità sostenibile, in particolare trasporti pubblici a bassa emissione, autoveicoli a emissioni zero o *zero-nearly*, sistemi di *car sharing* e *car pooling*;
  - e) favorire politiche di risparmio della risorsa idrica e di efficientamento della sua produzione;
  - f) ridurre le emissioni provenienti dai settori delle risorse naturali e dei rifiuti;
  - g) favorire e stimolare la crescita dei settori produttivi a bassa intensità energetica e le tecnologie *low carbon*;
  - h) valorizzare economicamente le risorse forestali nel mercato dei crediti di carbonio e nei servizi ecosistemici;
  - i) sostenere e favorire studi e ricerche per l'elaborazione di strategie regionali di mitigazione e adattamento;
  - j) adottare azioni di sensibilizzazione dei cittadini sul tema del cambiamento climatico e della decarbonizzazione degli stili di vita e dei comportamenti individuali;
  - k) coinvolgere attivamente gli enti locali nel percorso verso la sostenibilità energetica ed ambientale attraverso la valorizzazione del "Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia" e dei Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima (PAESC);
  - l) promuovere politiche che stimolano la ricerca, l'utilizzo e lo sviluppo tecnologico legate all'agricoltura di precisione in grado di ridurre le emissioni di anidride carbonica e l'uso dei fitofarmaci nonché di favorire un migliore e più efficace uso delle risorse naturali a partire da quella idrica.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

### Art. 3

#### *(Pianificazione regionale e compatibilità climatica delle politiche locali)*

1. La Regione Lazio assume come obiettivo prioritario la transizione verso l'economia a basso contenuto di carbonio e a tutte le emissioni dei gas a effetto serra e integra nella propria programmazione gli obiettivi di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il Piano di Valutazione delle Vulnerabilità Regionali (P.V.R.) con particolare riguardo ai seguenti settori:
  - a) risorsa idrica;
  - b) ambiente e biodiversità;
  - c) costruzioni e infrastrutture;
  - d) produzione energetica;
  - e) prevenzione rischi industriali;
  - f) salute umana;
  - g) turismo;
  - h) suolo;
  - i) trasporti;
  - j) rischio idrogeologico.
3. Sulla base delle vulnerabilità individuate, il P.V.R. identifica le aree territoriali e i sistemi economici locali maggiormente esposti ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici, nonché la loro capacità di tenuta e adattamento ed elabora la Carta regionale del rischio climatico e la stima dei costi associati agli effetti delle mutazioni climatiche.
4. Il Piano di Valutazione della vulnerabilità climatica ed energetica, sulla base di indici e apposite metodologie:
  - a) rende disponibili informazioni circa l'esposizione al rischio climatico dei sistemi territoriali ed economici locali e la loro capacità di tenuta e adattamento;
  - b) fornisce indicazioni concrete per selezionare le priorità di intervento, definisce le opzioni di *policy*, stabilisce le condizioni di attuazione e sorveglianza;
  - c) restituisce informazioni elaborate circa gli effetti climatici sulle politiche settoriali di cui al comma 2 e territoriali (aree urbane, aree interne, comunità sostenibili) per definire:
    - 1) strategie di riduzione e adattamento per ciascun ambito di *policy*;
    - 2) procedure e strumenti di integrazione delle *policy* settoriali per un reciproco rafforzamento (*climate proofing*).
5. Coerentemente al Piano definito al precedente comma 4, nonché alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, la Giunta regionale predispose entro 180 giorni dalla approvazione del P.V.R., la Strategia Regionale di Adattamento e di Mitigazione climatica (S.R.A.M.).
6. La S.R.A.M. è elaborata attraverso la partecipazione attiva delle istituzioni locali e dei portatori di interesse territoriali sia nella fase di definizione che in quella di implementazione, tenendo conto della coerenza tra i diversi livelli di pianificazione nonché di gestione dei rischi.
7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i Piani sottoposti alla approvazione del Consiglio regionale contengono una specifica sezione relativa alla compatibilità climatica del Piano stesso, attraverso la stima quantitativa dei gas climalteranti prodotti, ovvero sottratti, anche tramite la





*Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura*

definizione di scenari alternativi di politica settoriale considerati nella pianificazione e degli impatti sulla vulnerabilità territoriale al cambiamento climatico e all'adattamento.







Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

#### Art. 4

#### *(Istituzione dell'Osservatorio sui Cambiamenti Climatici)*

1. L'Osservatorio sui Cambiamenti Climatici (O.C.C.) assicura il supporto tecnico e metodologico relativamente al coordinamento e alla definizione delle strategie regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
2. L'Osservatorio sui Cambiamenti Climatici svolge i seguenti compiti e funzioni:
  - a) esprime parere vincolante sui piani trasmessi al Consiglio regionale per l'approvazione, relativamente agli aspetti di compatibilità climatica;
  - b) effettua valutazioni preventive sui quantitativi di gas climalteranti indotti dalla pianificazione regionale;
  - c) valuta attraverso metriche ed indicatori specifici i fattori di rischio climatico per il territorio regionale;
  - d) detiene la contabilità dei gas climalteranti regionali, attraverso il ricorso al sistema statistico nazionale ed europeo ovvero tramite il supporto degli istituti di ricerca operanti nel settore;
  - e) produce la reportistica relativa agli impatti socio-economici e ambientali dei cambiamenti climatici su scala regionale;
  - f) propone campagne informative presso i cittadini e i portatori di interesse sulle tematiche specifiche.
3. L'incarico di componente dell'Osservatorio è svolto a titolo gratuito e in ogni caso senza oneri a carico del bilancio regionale.
4. La Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce con proprio atto l'Osservatorio sui Cambiamenti Climatici e ne determina modalità di funzionamento, composizione e allocazione organizzativa.
5. L'Osservatorio è composto da nove esperti, di cui tre in rappresentanza delle Università del Lazio, uno del CNR, uno dell'ENEA, due in rappresentanza delle Associazioni Ambientaliste, il Direttore della Direzione regionale competente in materia di politiche ambientali e il Direttore generale dell'ARPA Lazio.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

Art. 5  
*(Invarianza finanziaria)*

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Lazio.
2. Le direzioni e le agenzie regionali interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

Art. 6  
(Clausola Valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti conseguiti nel contrastare i cambiamenti climatici e nel perseguire la decarbonizzazione del territorio regionale. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali:

a) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione che dà conto dello stato di attuazione della stessa;

b) entro un anno dall'approvazione della Strategia Regionale di Adattamento e di Mitigazione climatica (S.R.A.M.) e successivamente con cadenza annuale, una relazione sui seguenti aspetti:

- 1) l'andamento dei quantitativi di gas climalteranti prodotti sul territorio regionale, con particolare attenzione a quelli indotti dalla legislazione e dalla pianificazione regionale;
- 2) gli impatti socio-economici e ambientali dei cambiamenti climatici su scala regionale;
- 3) le criticità incontrate nell'attuazione della presente legge e le eventuali misure adottate per farvi fronte.



Gruppo Consiliare  
Regione Lazio  
XI Legislatura

Art. 7  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.